

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽³⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽⁵⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.